

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

\* \* \*

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN COMODATO D' USO  
MODALE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DEL  
SITO IN VIA MAMELI 169.

\* \* \*

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_ in Monsummano  
Terme, nei locali della sede Municipale in Piazza IV Novembre, n. 75 H,

FRA

1) IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME, con sede in Piazza IV Novembre  
75H, Codice Fiscale 81004760476, rappresentato dal Dirigente del Settore Front  
Office Dott. Antonio Pileggi nato a Minturno (LT) il 02.10.1959, in esecuzione  
dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dell'art. 99 dello Statuto Comunale  
vigente e del Decreto Sindacale n. 25 del 10.07.2019, in seguito denominato anche  
COMUNE;

E

2) L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ nella sua qualità  
di Legale Rappresentante, in seguito denominata anche ASSOCIAZIONE;

**PREMESSO**

che il Comune è proprietario di un Immobile destinato a Centro Sociale Polivalente  
situato in via Mameli n. 169, nonché di un piazzale antistante gli edifici situati ai

civici 169, 173 e 175 rappresentati al N.C.E.U. del Comune di Monsummano Terme nel Foglio di mappa 8, Mappale 25 Sub.1, Sub 2 Sub. 3 e Sub. 4 con adiacente un impianto per il gioco delle bocce rappresentato al foglio 8, mappale 2916;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 13/07/2021, l'Amministrazione comunale ha deliberato di concedere in comodato d'uso modale alcuni locali del Centro Polivalente tramite procedura ad evidenza pubblica;

CHE tale procedura è stata avviata con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ approvando l'avviso di manifestazione di interesse nonché lo schema della presente convenzione;

CHE con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ l'Associazione \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Monsummano Terme concede in comodato d'uso modale all'Associazione \_\_\_\_\_ che a mezzo del legale rappresentante accetta l'uso dell'immobile di proprietà comunale e delle strutture pertinenziali e/o connesse siti in Via Mameli n.169 così come di seguito indicati ed individuati nella planimetria allegata sotto la lettera "C":

- in uso esclusivo, la porzione di locale al piano terra corrispondente al Foglio di mappa 8, Particella 25, Sub. 3, Categoria C/4;
- in uso esclusivo, la porzione di locale al primo piano corrispondente al Foglio di mappa 8, Particella 25, Sub. 3;
- in uso esclusivo, l'area Bocciofila corrispondente al Foglio 8, Mappale 2916;
- in uso comune, gli spazi aperti corrispondenti al Foglio di mappa 8, Particella 25, sub 1.

Tale immobile è destinato a Centro sociale polivalente.

L'immobile e le attrezzature in esso presenti vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Per gli arredi e le attrezzature esistenti si rinvia al verbale del \_\_\_\_\_, depositato agli atti di questa Amministrazione.

L'Associazione potrà utilizzare anche lo "Spazio Comune" identificato in premessa, impegnandosi a coordinarne la gestione con gli altri soggetti concessionari delle strutture adiacenti, con i quali si impegna a concordare le modalità d'uso.

### **ART.2 – SCOPO**

L'Associazione si impegna a provvedere alla gestione del Centro Sociale Polivalente, senza scopo di lucro, per le finalità sociali, culturali e ricreative che il Comune persegue e per la realizzazione del Progetto presentato in relazione all'Avviso Pubblico, approvato con Determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La gestione del Centro Sociale Polivalente non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Nell'ambito delle suddette attività deve essere perseguita la finalità della promozione della città di Monsummano Terme.

### **ART. 3 – DURATA**

La presente convenzione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla firma del presente atto (\_\_\_\_\_) ed è rinnovabile per altri sei.

Contestualmente dovrà essere redatto regolare verbale di consegna dei beni, ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione.

Decorso tale periodo nell'osservanza da parte dell'Associazione delle clausole inserite, il medesimo dovrà essere interpellato e considerato a parità di condizioni

rispetto ad ogni altro Ente, qualora il Comune intendesse mantenere una gestione convenzionata della Struttura in parola.

L'Associazione e il Comune possono recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 (SEI) mesi da inviare alla controparte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

L'Associazione si impegna a perseguire una politica a favore della divulgazione e della pratica delle attività sociali, culturali e ricreative e a garantire al suo interno lo svolgimento di una vita improntata a caratteri di lealtà e democraticità, fermo restando la condivisione degli spazi comuni e l'aiuto reciproco nelle varie attività.

L'Associazione potrà, a seguito di accordi interni, provvedere ad assegnare, anche temporaneamente, spazi particolari (uffici, stanze, ecc.), a soggetti associativi terzi, fermo restando le finalità d'uso degli spazi medesimi da utilizzare, senza scopo di lucro, per le finalità sociali, culturali e ricreative che il Comune persegue.

Il progetto originario sarà sottoposto ad aggiornamenti/approfondimenti annuali da presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'approvazione della Giunta Comunale.

Qualora gli aggiornamenti non dovessero essere presentati entro tale data l'Amministrazione stabilirà un termine perentorio non inferiore a 10 (dieci) giorni al fine di sanare l'inadempienza. Decorso inutilmente tale termine il Comune avrà facoltà di procedere alla revoca della Convenzione.

Particolare cura dovrà essere prestata nella programmazione delle attività, per favorire l'inserimento e il coinvolgimento di fasce deboli della cittadinanza.

Le Parti danno atto che le attività, che verranno svolte all'interno del suddetto centro,

verranno programmate e attuate in accordo con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 5 – RISERVA D’USO PER IL COMUNE**

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi a titolo gratuito della struttura per proprie manifestazioni e iniziative. All'Amministrazione Comunale dovrà essere garantita la possibilità di utilizzare i locali del centro Polivalente per proprie iniziative istituzionali o per iniziative patrocinate per n. 50 giorni l'anno, garantendo il soggetto gestore tutte le attività di supporto (pulizie, sistemazioni spazi, sanificazione, ecc...).

#### **ART. 6 – ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L’accesso alla struttura dovrà essere garantito al pubblico in base alle condizioni comprese in un Regolamento redatto dall' Associazione. Tale Regolamento dovrà essere affisso all’interno della struttura in luogo ben visibile al pubblico.

#### **ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Il comodato d'uso sarà di carattere modale per cui saranno a carico del comodatario non solo la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, ma anche la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici che si rendesse indispensabile per il buon funzionamento della struttura nel corso della convenzione.

Il comodatario, per tutta la durata della convenzione, dovrà farsi carico, oltreché della manutenzione dell’impianto, dell’onere di tutte le utenze a servizio dell’impianto e dei consumi relativi ad ogni utenza, con ogni onere di apertura fornitura / contatori o volturazione delle forniture / contatori con intestazione alla società comodataria, a proprio esclusivo carico e spesa. La manutenzione dovrà essere rendicontata.

Saranno a carico dell' Associazione:

1. Tutte le spese di funzionamento:

a) personale di pulizia, custodia, manutenzione;

b) spese di assicurazione, amministrative, telefono ecc.;

c) consumo energia elettrica, riscaldamento, acqua e nettezza urbana;

d) acquisto arredi e attrezzature;

e) acquisto di materiali di consumo e altre spese similari;

f) richiesta e ottenimento, ove necessario, delle autorizzazioni e/o nulla osta per lo svolgimento di particolari attività, comunque sempre inerenti all'attività del Centro Sociale Polivalente presso le competenti autorità;

g) le spese di gestione (riscaldamento, impianto elettrico, utenze di acqua ecc.), assicurazioni e quant'altro necessario per la corretta gestione dei locali volturando tutte le utenze per la durata del comodato;

2. Spese per la manutenzione ordinaria

a) riparazione, rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;

b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;

c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;

e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;

f) cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;

g) verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne alla struttura;

h) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;

i) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco.

### 3. Ogni altra spesa per la manutenzione straordinaria.

L'Associazione si impegna a mantenere, la Struttura in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterla riconsegnare al Comune, al termine della Convenzione, in buono stato d'uso e di manutenzione.

Qualsiasi modifica all'immobile che l'Associazione intende apportare dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

## **ART. 8 – BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'Associazione, in caso di utile di esercizio, utilizzerà lo stesso esclusivamente per ottimizzare le varie iniziative o per l'acquisto di materiale utile alla struttura ed al suo funzionamento.

## **ART. 9 – DANNI**

L'Associazione ha l'obbligo della copertura assicurativa RC verso terzi ed eventuali assicurazioni previste dalla legge, per eventuali danni ed incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.

All'Associazione faranno carico le eventuali spese derivanti da danni agli impianti, nonché al patrimonio mobile ed immobile esistente nella struttura, fatti salvi i danni causati da terzi o per calamità naturali.

L'Associazione assume espressamente a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità derivante ed inerente l'attività di gestione e conduzione della struttura, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza vigente e da eventuali danni a terzi. Delle suddette responsabilità resta pertanto sollevato ad ogni effetto il

Comune.

#### **ART. 10 - INTERVENTI**

Al fine di mantenere la struttura in perfetta efficienza l' Associazione si impegna a rilevare tutti gli interventi necessari a carattere ordinario e straordinario. Quanto sopra detto con particolare riferimento a quegli interventi finalizzati ad evitare ogni pericolo per l'incolumità dei frequentatori, operatori ed utenti, nonché a garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

A tale scopo dovranno essere comunque adottati, a cura e spese dell' Associazione tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura della struttura o parte di essa. Di tali provvedimenti dovrà essere data notizia al Comune.

Il Comune, in caso di violazione di quanto contenuto nel comma precedente, si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di competenza, non ultimo la sospensione della concessione, senza che l'Associazione abbia nulla a pretendere a titolo risarcitorio o indennitario o quanto altro per effetto di tale intervento o sospensione del COMUNE.

#### **ART. 11 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ**

Il Comune non risponderà degli impegni eventualmente assunti dall'Associazione sia verso terzi che verso personale dipendente o collaboratori.

#### **ART. 12 – INADEMPIENZE**

Il mancato rispetto da parte dell' Associazione di uno o più obblighi presenti nella presente Convenzione dovrà essere comunicato dal comune a mezzo PEC. Il Comune dovrà stabilire un termine perentorio non inferiore a 60 (SESSANTA) giorni al fine di sanare le inadempienze. Decorso inutilmente tale termine il Comune avrà facoltà di



procedere alla revoca della Convenzione.

### **ART. 13 – SOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che potrà sorgere sull'applicazione della presente Convenzione si potrà ricorrere ad un collegio arbitrale composto da tre persone di cui due scelte da ognuna delle due parti e la terza di comune accordo. In caso di mancato accordo quest'ultima persona sarà nominata dal Tribunale di Pistoia.

### **ART. 14 - SPESE**

Tutte le spese del presente atto sono a carico del concessionario.

Le parti provvederanno alla registrazione della presente convenzione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Ai fini dell'imposta di bollo si precisa che il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D. Lgs 117/2017.

### **ART. 15 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione della presente convenzione in qualsiasi forma, così come ogni subappalto del servizio o locazione o cessione o affidamento dell'uso a terzi, anche in forma gratuita, da parte del comodatario.

La convenzione sarà risolta in caso di inutilizzo continuativo della struttura per un periodo superiore a sei mesi.

### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati sono trattati dalle parti nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dalla presente convenzione. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7,15,16,17,18,20,21,e 22 del Regolamento Ue n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile

all'indirizzo url: [www.comune.monsummano-terme.pt.it](http://www.comune.monsummano-terme.pt.it) e preso la sede del titolare.

Per il Comune di Monsummano Terme il titolare del trattamento è individuato nella persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso il Comune di Monsummano Terme con sede in piazza IV Novembre n. 75/h. Per l'Associazione l'informativa relativa al trattamento dei dati effettuata dalla stessa è consultabile presso la sede della stessa. Per l'Associazione il titolare del trattamento è individuato nella persona di \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_.

#### **ART. 17 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

L'Associazione \_\_\_\_\_ si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall' Ufficio Responsabile del Procedimento.

#### **ART. 18 - ALLEGATO ALLA CONVENZIONE**

Viene allegata alla presente convenzione perché di questo faccia parte integrante e sostanziale, la planimetria catastale.

#### **ART. 19 - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE**

Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato in questa convenzione si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

Per il Comune di Monsummano Terme \_\_\_\_\_

Dott. Antonio Pileggi

Per l'Associazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_